

# La trasposizione dell'AML Package: le novità del decreto AML



Dipartimento  
del Tesoro

**Pierpaolo Fratangelo** – Dipartimento del Tesoro

AML – La concreta applicazione del nuovo framework  
regolamentare

AICOM, 18 marzo 2026



# AGENDA

- Il nuovo quadro normativo antiriciclaggio
- Il lavori nazionali di adeguamento al Package
- Il “cantiere” AMLA
- Considerazioni finali

# L'AML Package



## Un nuovo quadro normativo antiriciclaggio: il c.d. AML package

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo si fonda su tre pilastri normativi (2 regolamenti e 1 direttiva) con l'obiettivo di garantire un sistema di contrasto ML/FT armonizzato e integrato.

# Il Regolamento 2024/1624



\* Da luglio 2027

# La Direttiva 2024/1640 (AMLD6)

Registri della  
titolarità effettiva

Responsabilità,  
compiti e poteri delle  
Autorità di vigilanza

Rafforza la  
cooperazione specie  
in caso di vigilanza  
sui gruppi

Sistema sanzionatorio  
armonizzato.  
Introduzione di  
misure amministrative  
e  
penalità di mora.

\* Da luglio 2027

# Il Regolamento 2024/1620



## La nuova autorità antiriciclaggio europea AMLA

- Agenzia dell'UE, insediata a Francoforte
- Poteri regolamentari
- Poteri di vigilanza diretta e indiretta
- Poteri di sorveglianza su settore non finanziario
- Meccanismo di coordinamento FIU

\*applicabile da luglio 2025

# Il processo di recepimento dell'AML Package

Legge di delegazione europea 2024 (l. 13 giugno 2025, n. 91)

Momenti di **confronto** con *stakeholders* istituzionali e privati rilevanti



Attivazione tavoli tecnici per i lavori di adeguamento (MEF, Banca d'Italia, UIF e GDF)

Finalizzazione dei **decreti legislativi** di attuazione del Package



# Il registro dei titolari effettivi


**D.lgs. n. 210 del 31  
dicembre 2025 di  
recepimento dell'articolo  
74 della AMLD6**



- Decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 210/2025
- Approvato in via preliminare dal CdM lo schema di decreto di recepimento degli articoli 11-15 AMLD6 in tema di accesso al registro



# Recepimento: le principali aree di intervento



Definizione perimetro  
soggetti obbligati

Nuova architettura di  
Vigilanza

Impianto sanzionatorio

# Estensione perimetro soggetti obbligati



## Legenda



Già soggetti obbligati



Già soggetti obbligati, ma modifiche apportate



Nuovi soggetti obbligati

# Soggetti obbligati: le sfide per il regolatore

## *Articolo 3*

### **Identificazione dei settori esposti a livello nazionale**

1. Qualora rilevi che, oltre ai soggetti obbligati, anche soggetti operanti in altri settori sono esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, uno Stato membro può decidere di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a tali soggetti aggiuntivi.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di applicare tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a soggetti operanti in altri settori. Tale notifica è corredata di:
  - a) una giustificazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla base di tale intenzione;
  - b) una valutazione dell'impatto che tale applicazione avrà sulla fornitura di servizi nel mercato interno;
  - c) gli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624 che lo Stato membro intende applicare a tali soggetti;
  - d) il testo dei progetti di misure nazionali, nonché qualsiasi aggiornamento, a condizione che lo Stato membro abbia alterato significativamente la portata, il contenuto o l'attuazione di tali misure notificate.

Occorre, quindi, effettuare un delicato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare robusti presidi rispetto ai rischi ML/CFT da un lato e, dall'altro, evitare situazioni di svantaggio competitivo a carico di operatori nazionali. A tal fine, essenziale è il dialogo con altri SM e gli operatori, anche in una logica di graduazione e proporzionalità degli oneri.

# Soggetti obbligati: le novità per gli operatori



Tra le **principali novità** del package per gli obblighi degli operatori:

- **Art. 9 AMLR** stabilisce che tutti i soggetti obbligati, inclusi quelli non finanziari, devono dotarsi di un sistema interno di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, proporzionato alla natura, dimensione e complessità delle attività svolte
- Il panorama dei rischi da monitorare comprende adesso quelli sulla violazione di **sanzioni internazionali**
- L'identificazione del titolare effettivo non si basa più solo sulle soglie proprietarie, ma include anche il concetto di «**altri mezzi**»
- **Revisione periodica CDD obbligatoria:** ogni 5 anni, e **annualizzata per clienti ad alto rischio**
- **Miglioramenti sistemici nei processi operativi:** verifiche più approfondite su scopo e natura di ogni relazione con la clientela
- Nuovo obbligo di nominare una figura distinta come **compliance manager**, in aggiunta al *compliance officer*, con ruoli ben definiti e con un elevato grado di responsabilità
- **Misure rafforzate sul tema dell'outsourcing:** attività critiche come profilazione del rischio o *onboarding* non possono essere delegate senza adeguati controlli e *governance* formale.

# La nuova architettura di vigilanza

## Nuova architettura di vigilanza

**Articolo 37 AMLD6:** tutti i soggetti obbligati sono sottoposti a un'adeguata e efficace vigilanza.

**Obiettivo:** uniformare gli approcci di vigilanza tra i vari Stati membri.

1

Si valorizza il **ruolo delle autorità nazionali** che sono chiamate ad assicurare la convergenza dell'attività di vigilanza

2

Approccio di **vigilanza risk based** con una metodologia comune (art.40 AMLD): classificare i soggetti vigilati in base al livello di rischio; calibrare frequenza e intensità dei controlli; documentare i criteri di valutazione

3

Assume forte rilievo la necessità di assicurare un'**adeguata formazione e consapevolezza** dei destinatari della normativa AML.

# La nuova architettura di vigilanza

## ...E per il settore non finanziario?

Una delle principali **sfide** per il legislatore legate all'implementazione del Package è garantire la **vigilanza «adeguata ed efficace»** anche del **settore non finanziario**, caratterizzato da maggiore complessità ed eterogeneità rispetto a quello finanziario.



## Linee di azione a livello nazionale

- Articolo 14, comma 2, lett. b, n. 2 l. 91/2025: il **MEF vigilerà sul settore non finanziario insieme alla Guardia di Finanza**, senza pregiudicare l'attuale competenza della CONSOB sui revisori contabili che svolgono incarichi su EIP e ESRI.
- Legge di conversione del **Decreto Legge sulla PA (n. 69/2025)**: istituzione di una nuova Direzione nel Dipartimento del Tesoro per prevenire e contrastare l'uso illecito del sistema finanziario che, oltre ai compiti già esercitati nell'ambito del Tesoro in materia di policy AML, poteri sanzionatori, analisi dei rischi, svolgerà le funzioni di vigilanza sul settore non finanziario.



# Il nuovo impianto sanzionatorio

**Il legislatore europeo ha inteso:**

**1. Predisporre una risposta sanzionatoria uniforme**

per evitare fenomeni di frammentazione normativa tra gli Stati membri e garantire un sistema repressivo **efficace, dissuasivo e proporzionato**

**2. Affidare ad AMLA il mandato a sviluppare criteri e standard armonizzati**

L'EBA ha sottoposto all'AMLA una bozza di RTS e di GL con l'obiettivo di specificare i principi fissati dall'articolo 53(10) e 53(11) della AMLD6 circa i criteri per classificare la gravità delle violazioni e importi di base per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie

**3. Prevedere un sistema flessibile di applicazione delle sanzioni (introducendo, quali elementi di novità rispetto alla AMLD5, le misure amministrative e le penalità di mora)**

# Il nuovo impianto sanzionatorio


**NEW!**



Resta ferma la possibilità per gli SM di **prevedere sanzioni penali** nel rispetto del principio di *ne bis in idem*



Le sanzioni pecuniarie sono obbligatorie per violazioni **gravi, ripetute e sistematiche** (art. 55 AMLD6) o facoltative per quelle senza tali caratteristiche, ovvero quando il soggetto obbligato non si sia conformato alle misure amministrative *ex art. 56 AMLD6*



Le misure amministrative si declinano in una **serie di azioni** che non colpiscono direttamente il patrimonio del soggetto sanzionato ma attengono ai suoi profili di governance. Il supervisore le adotta, in combinazione alle sanzioni pecuniarie o come misure a sé stanti nei casi previsti dall'art. 56 AMLD6



Le **penalità di mora** si applicano, quale forma di imposizione economica, in caso di inottemperanza alle misure amministrative (art. 57 AMLD6)

# Il “cantiere” AMLA



Per l'adempimento dei mandati di cui è destinataria, l'AMLA ha istituito gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti dei vari Stati Membri. A supporto di queste strutture si colloca l'*expert network*.

Il Ministero dell'Economia, insieme alla Guardia di finanza, partecipa direttamente ai lavori dell'*expert network*, costituito dall'AMLA, per un esame dei profili regolamentari di interesse dei soggetti obbligati del settore non finanziario, in vista della finalizzazione dei predetti mandati.

# Il “cantiere” AMLA

## I principali workstream AMLA



### WS rischi

RTS e GL destinati ai soggetti obbligati e alle autorità di vigilanza per l'individuazione e il presidio dei rischi AML/CFT



### WS obblighi

RTS e GL in materia di obblighi dei soggetti obbligati



### WS supervision

RTS e GL i cui destinatari sono le Autorità di vigilanza per l'esercizio delle loro funzioni



### WS cooperation

RTS e ITS in materia di cooperazione per la supervisione diretta e cooperazione tra autorità home/host



### WS sanzioni

RTS e GL circa i criteri di classificazione dei livelli di gravità delle violazioni AML e importi base per l'applicazione della sanzione




# Il “cantiere” AMLA

Uno dei principi guida per tutti i WS è la **proporzionalità**, con particolare attenzione al **settore non finanziario**. Quindi, gli *expert networks*:

- Sono chiamati a sviluppare soluzioni normative in grado di tenere in debita considerazione le specificità del settore non finanziario, spesso caratterizzato da complessità intrinseche e differenze strutturali rispetto a quello finanziario
- Nel fare ciò, si cerca di **evitare** che i **soggetti obbligati** siano gravati da costi e oneri eccessivi.

# Il “cantiere” AMLA

## Corollari pratici del principio di proporzionalità:



### *Decoupling:*

È stato previsto uno sdoppiamento tra settore finanziario e non finanziario per i lavori sull'RTS sulla metodologia di valutazione del rischio inerente ai sensi dell'art. 40(2) AMLD6. A tale riguardo è stata istituita una *task force* apposita per il non-financial sector incaricata di adempiere al mandato entro fine 2026.

### **Sanzioni:**

Il gruppo di lavoro incaricato di sviluppare l'RTS e le Linee guida in materia sanzionatoria in conformità con l'art. 53(10) e (11) AMLD6 sta conducendo degli approfondimenti interni per valutare l'applicabilità dei criteri ivi contenuti anche nei confronti dei soggetti non finanziari.

# Riflessioni conclusive



L'**AML package** delinea un cambio di paradigma, che punta a **superare la frammentazione normativa e garantire la piena armonizzazione** del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Questo cambiamento influenza profondamente sia il settore finanziario, chiamato a riconoscere la **vigilanza AML** accanto a quella prudenziale, sia il settore non finanziario, che si troverà inserito in un nuovo sistema di supervisione integrato e armonizzato.

Un'**architettura europea AML moderna, digitale, proporzionata** potrà contribuire non solo a prevenire comportamenti illeciti, ma anche a rafforzare la fiducia nel sistema finanziario e la competitività degli operatori.

Sarà quindi essenziale continuare a seguire l'evoluzione dei lavori, partecipare ai tavoli di confronto e prepararsi a un percorso di adeguamento che richiederà impegno, visione strategica e **collaborazione tra istituzioni e settore privato**.

# Grazie per l'attenzione!



**Pierpaolo Fratangelo**

Direzione Prevenzione e contrasto dell'utilizzo del  
sistema finanziario a fini illeciti -  
Ministero economia e finanze

**[pierpaolo.fratangelo@mef.gov.it](mailto:pierpaolo.fratangelo@mef.gov.it)**

